



Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Capo Dipartimento per l'istruzione
Dott. Luciano Chiappetta

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi
Direzione sistemi informativi e dell'innovazione
Ufficio V – NOI PA

Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi del costo del lavoro pubblico

e.p.c. Al Ragionerie Generale dello Stato
Dott. Daniele Franco

Al Capo di Gabinetto
Cons. Daniele Cabras

ATTO DI SIGNIFICAZIONE, DIFFIDA E MESSA IN MORA

La CISL SCUOLA, la UIL SCUOLA, lo SNALS Confasal e la GILDA Unams, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, Francesco Scrima, Massimo Di Menna, Marco Paolo Nigi, e Rino Di Meglio, per nome e per conto del personale ATA del comparto

vista la nota prot. n. 353 del 5 febbraio 2014 con cui il Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto il blocco dell'erogazione del beneficio economico nonché il recupero delle somme erogate dal 1° settembre 2013 per la liquidazione del beneficio;

considerato che:

- l'art. 50, comma 1, del CCNL del comparto scuola prevede che *“il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C del CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale. La prima posizione economica è determinata in euro 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in Euro 1200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formulata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA”*
- il comma 3 dell'art. 50 prevede che *“La seconda posizione economica è determinata in euro 1800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test”;*
- Il comma 4 prevede poi che la seconda posizione economica, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della seconda posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica;

- l'Accordo tra il MIUR e le OO.SS firmato il 12 marzo 2009, concernente l'attuazione dell'art. 2, comma 3, della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008 disciplina i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della seconda posizione economica orizzontale al personale dell'area B appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico della Tabella C allegata al CCNL del comparto scuola;
- l'Accordo nazionale evidenzia chiaramente che la ***“posizione economica è attribuita a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale utilmente collocato in apposita graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto per il superamento della prova selettiva sommato a quello dei titoli di studio, di servizio e dei crediti professionali posseduti dall'interessato;***

considerato che:

- dalla ricostruzione normativa effettuata, risulta evidente che **il personale che ha acquisito le posizioni economiche e che svolge le mansioni superiori proprie della posizione formalizzate dai dirigenti scolastici con lettere di incarico, ha diritto a percepire il compenso in virtù della prestazione di lavoro richiesta e svolta;**
- non può essere accettata alcuna interpretazione che arbitrariamente stabilisca di recuperare le somme già erogate in quanto nettamente in contrasto con i principi generali sanciti dal codice civile sull'adempimento delle obbligazioni in generale per cui, **a fronte di una obbligazione sinallagmatica quale è quella alla base di un rapporto di lavoro, dove le parti si impegnano reciprocamente ad adempiere quanto pattuito: prestazione di lavoro-retribuzione, non è accettabile che una delle due obbligazioni possa essere modificata unilateralmente dopo che l'altra è stata già adempiuta correttamente;**
- il debitore che non esegue correttamente la prestazione dovuta, è responsabile e pertanto tenuto al risarcimento (art.1218 c.c.);
- che l'art. 1453 del c.c. rubricato “Risolubilità del contratto per inadempimento”, prevede che *“nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”*

tutto ciò premesso

DIFFIDANO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, per quanto di rispettiva competenza le amministrazioni in indirizzo, dal disporre il blocco dell'erogazione del beneficio economico a titolo di valorizzazione professionale, e dal disporre il recupero delle somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro già svolte e pertanto legittimamente retribuite

CON AVVERTENZA

che, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto richiesto, si agirà per nelle sedi competenti, a tutela del proprio diritto e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

Roma, 6 febbraio 2014

CISL Scuola
Francesco Scrima

UIL Scuola
Massimo Di Menna

SNALS-Confsal
Marco Paolo Nigi

GILDA Unams
Rino Di Meglio